



CITTA' DI VALLEFOGLIA

Provincia di Pesaro e Urbino

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 12 del 28/04/2022

Oggetto:	VALORIZZAZIONE DI ALCUNI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 26-TER DELLA L.R. 34/1992 - ADOZIONE.
-----------------	--

L'anno duemilaventidue, il giorno ventotto del mese di Aprile alle ore 18:30, il Consiglio Comunale, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Nominativo	P/A	Nominativo	P/A
UCCHIELLI PALMIRO	P	VICHI GIANLUCA	P
CALZOLARI MIRCO	P	GIOVANELLI LINDA	P
PENSALFINI MASSIMO	P	ROBERTI GIORGIO	P
GATTONI STEFANO	P	CARTOCETI MARZIA	P
GHISELLI ANGELO	P	LOMBARDO ANDREA	A
BALLERINI ANNA MARIA	P	BEZZICCHERI MIRKO	P
TORCOLACCI BARBARA	P	NICOLINI CARLA	P
CIARONI DANIELA	A	BORLENGHI PAOLO	P
BRIZI EMANUELE	P		

Assegnati n. 17
In carica n. 17

Presenti n. 15
Assenti n. 2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il **Sig. Massimo Pensalfini** in qualità di **Presidente**
- Partecipa il **Segretario Comunale Maria Aurelia Baldelli**, anche con funzioni di verbalizzante.
- Nominati scrutatori i Signori: **VICHI GIANLUCA, GIOVANELLI LINDA, NICOLINI CARLA**

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno:

PREMESSO CHE:

- il **Piano Regolatore Generale della Città di Vallefoglia**, derivante dall' omogeneizzazione ed unificazione normativa e cartografica dei vigenti PRG degli ex Comuni di Colbordolo e di Sant'Angelo in Lizzola, ai sensi del combinato disposto degli artt. 15, comma 5, e 30 della L.R. n. 34/92 e s.m.i., è stato **approvato con atto di C.C. n. 52 del 09.11.2017** e pubblicato sul BUR Marche n. 126 in data **30.11.2017**;
- la "**VARIANTE 2018 al P.R.G.**", è stata approvata con atto di C.C. n. **9 del 28.03.2019**, ai sensi dell'art. 26 della L.R. n. 34/92 e s.m.i., e pubblicata sul BUR Marche n. 30 in data 18.04.2019;
- La presente variante è ancora pubblicata e consultabile nel sito comunale al seguente indirizzo:
<http://www.comune.vallefoglia.pu.it/uffici-e-servizi/5-settore-urbanistica-e-lavori-pubblici/urbanistica/urbanistica-prg-edilizia/prg-vallefoglia-variante-2018-approvazione>
- la **L.R. 34/1992** stabilisce all'

Art. 26-ter

Contenuti del piano regolatore generale Disposizioni relative al piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di regioni, province e comuni ⁽²⁶⁾.

1. Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari del comune di cui all'articolo 58 del **decreto legge 25 giugno 2008, n. 112** (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito nella **legge 6 agosto 2008, n. 133**, qualora determini una nuova destinazione urbanistica dei beni ivi inseriti ovvero comporti modifiche volumetriche di tali beni superiori al 10 per cento dei volumi previsti dallo strumento urbanistico generale, costituisce variante allo strumento urbanistico generale medesimo ed è sottoposto alla verifica di conformità da parte della Provincia competente, ai sensi dell'articolo 26 della presente legge.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, ciascuno dei termini di cui ai commi 1, 3, 4, 5 ed 8 dell'articolo 26 è ridotto a quindici giorni e i termini di cui ai commi 2, 6 e 7 del medesimo articolo sono ridotti alla metà.

[...]

- la **Delib. G.R. 23-12-2019 n. 1647 - Approvazione Linee guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica e revoca della Delib.G.R. 1813/2010**. Pubblicata nel B.U. Marche 3 gennaio 2020, n. 4.

Allegato A - Linee guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica -

A. INDICAZIONI PRELIMINARI

[...]

A.3) Campo di applicazione

[...]

3. Sono esclusi dalla VAS e dalla verifica di assoggettabilità a VAS:

a) i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o ricadenti nella disciplina di cui all'articolo 17 del **decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163**, e successive modificazioni;

b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio;

c) i piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumità pubblica;

c-bis) i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraaziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni o dagli organismi dalle stesse individuati;

d) gli strumenti attuativi di piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica qualora non comportino variante e lo strumento sovraordinato in sede di valutazione ambientale strategica definisca l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti piani volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste. Nei casi in cui lo strumento attuativo di piani urbanistici comporti variante allo strumento sovraordinato, la valutazione ambientale strategica e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di valutazione sui piani sovraordinati;

e) le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli finalizzate alla localizzazione di singole opere, conseguenti a provvedimenti di autorizzazione che hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA;

f) i piani stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico (PAI), che contengano in particolare l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico, la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia e la determinazione delle misure medesime;

g) le varianti urbanistiche di cui all'art. 58, comma 2 del [Decreto-legge 112/2008](#) modificato con [Decreto-legge 98/2011](#).
(17)

4. L'esclusione dalle procedure di VAS, nei casi di cui al precedente comma 3, è comunicata dall'Autorità procedente all'Autorità competente prima dell'avvio della relativa procedura; la comunicazione comprende idonea documentazione che attesti l'applicabilità dell'esclusione. Qualora l'Autorità competente ritenga che non sussistano i requisiti di esclusione, lo segnala all'Autorità procedente la quale provvede ad avviare il normale iter procedurale di VAS; la segnalazione dell'Autorità competente deve avvenire perentoriamente entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'Autorità procedente, decorsi inutilmente i quali il piano o programma si ritiene escluso dalle procedure di VAS.

[...]

- **Il D.L. 25-6-2008 n. 112 - Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.**

Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 giugno 2008, n. 147, S.O.-

Art. 58. Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali

1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, nonché di società o Enti a totale partecipazione dei predetti enti, ciascuno di essi, con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione nel quale, previa intesa, sono inseriti immobili di proprietà dello Stato individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia del demanio tra quelli che insistono nel relativo territorio.
2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale. Il piano è trasmesso agli Enti competenti, i quali si esprimono entro trenta giorni, decorsi i quali, in caso di mancata espressione da parte dei medesimi Enti, la predetta classificazione è resa definitiva. La deliberazione del consiglio comunale di approvazione, ovvero di ratifica dell'atto di deliberazione se trattasi di società o Ente a totale partecipazione pubblica, del piano delle alienazioni e valorizzazioni determina le destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili. Le Regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplinano l'eventuale equivalenza della deliberazione del consiglio comunale di approvazione quale variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell'[articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47](#), anche disciplinando le procedure semplificate per la relativa approvazione. Le Regioni, nell'ambito della predetta normativa approvano procedure di copianificazione per l'eventuale verifica di conformità agli strumenti di pianificazione sovraordinata, al fine di concludere il procedimento entro il termine perentorio di 90 giorni dalla deliberazione comunale. Trascorsi i predetti 60 giorni, si applica il comma 2 dell'[articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47](#). Le varianti urbanistiche di cui al presente comma, qualora rientrino nelle previsioni di cui al paragrafo 3 dell'[articolo 3 della direttiva 2001/42/CE](#) e al comma 4 dell'[articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#) e s.m.i. non sono soggette a valutazione ambientale strategica.
3. Gli elenchi di cui al comma 1, da pubblicare mediante le forme previste per ciascuno di tali enti, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'[articolo 2644 del codice civile](#), nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto.
4. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.
5. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al comma 1 è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge.

[...]

VISTO che la valorizzazione riguarda 2 immobili di proprietà comunale, inseriti in DUE SCHEDE contenute nella relazione tecnica ([ALLEGATO 4](#)) ovvero

1. SCHEDA 1 alcune aree ubicate nell'ex Consorzio 3/Comparto edificatorio 5T di Talacchio vengono trasformate da verde pubblico a verde privato;
2. SCHEDA 2 l'area in cui è ubicata la mensa di Talacchio, essendo un'area nata come Urbanizzazione Secondaria viene trasformata in Zona G1 come la sua omologa di Montecchio in via Toscana/Arena

RICHIAMATO l'ex Consorzio 3 / Comparto edificatorio 5T di Talacchio, iniziato con l'ex Comune di Colbordolo e che ha seguito il seguente iter:

- Il piano, unitamente allo schema di convenzione, fu approvato definitivamente con Delibera di C.C. n° 15 del 21.02.1995
- LA CONVENZIONE venne stipulata con atto pubblico davanti al Notaio Dr. Riccardo Riccardi di Urbino, in data 26.10.1995, repertorio n° 28542-28582-28584, e registrata in Urbino in data 13.11.1995 al n° 613
- Le opere di urbanizzazione sono state autorizzate con:
 - Concessione Edilizia n. 57/94 del 29.11.1994 (P.E. n. 1682/1993)
 - 1° Variante venne approvata con delibera di C.C. n. 23 del 24.04.1998 e successivo rilascio della C.E. n° 26 il 24.04 .98 (P.E. n. 52/97)
 - 2° Variante venne approvata con delibera di C.C. n. 18 del 02.03.1999 e successivo rilascio della C.E. n° 73 il 29.09.98 (P.E. n. 78/98)
 - 3° Variante venne approvata con delibera di C.C. n. 39 del 29.03.1999 e successivo rilascio della con C.E. n° 41 il 12.06.99 (P.E. n° 108/98)
 - 4° Variante venne approvata con delibera di C.C. n. 52 del 29.06.2000 e successivo rilascio della con C.E. n° 29 il 31.05.2000 (P.E. n. 78/99)
 - 5° Variante venne approvata con delibera di C.C. n. 56 del 25.09.2002 (P.E. n. 131/2002)
 - in data 30.12.1997 con Aut. Edilizia n° 26/97 (P.E. n°28/97) è stata autorizzata l'installazione di n° 3 cabine elettriche;
 - in data 30.11.98 venne autorizzata con C.E. n° 85 (P.E. n° 84/98) la realizzazione di fosso a cielo aperto per scarico di acque chiare.
- Con la DETERMINAZIONE del Responsabile del Settore tecnico n. 76 del 27.07.2017 ad oggetto: APPROVAZIONE COLLAUDO E ACQUISIZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE RELATIVE AL COMPARTO/CONSORZIO 3 DI TALACCHIO INDICATO NELLA CARTOGRAFIA DI PRG COME 5T sono state elencate le particelle relative alle strade, ai parcheggi ed al verde pubblico che dovevano essere cedute gratuitamente all'amministrazione.
- Le opere di urbanizzazione sono state cedute al Comune di Vallefoglia con atto notaio Enrico Cafiero di Fano Rep. 128286 del 02/04/2020, Rep. 128311 del 04/04/2020, Rep. 128343 del 09/04/2020 e Rep. 129111 del 24/09/2020 Racc. 37639 registrato a Fano il 07.10.2019 al n. 5965 serie 1T

VISTO che in questo ex comparto vi è un esubero di standard urbanistici, risulta possibile trasformare alcune particelle da Verde Pubblico a Verde Privato. Vedasi Relazione Tecnica (**ALLEGATO 4**) – **SCHEDA 1 - CAMBIO DI DESTINAZIONE DI ALCUNE PARTICELLE NELLA ZONA INDUSTRIALE DI TALACCHIO EX CONSORZIO 3 – EX COMPARTO 5T - DA VERDE PUBBLICO F1.a A VERDE PRIVATO** e le particelle interessate alla presente valorizzazione sono le seguenti

SEZIONE	FOGLIO	PARTICELLA	SUPERFICE
			[mq]
A	3	794	156,27
A	3	799	253,36
A	3	814	687,65
A	3	820	1166,00
totale			2263,28

VISTO che la seconda valorizzazione riguarda i mappali attorno alla Mensa di Talacchio ovvero vedasi Relazione Tecnica (**ALLEGATO 4**) – **SCHEDA N. 2 - CAMBIO DI DESTINAZIONE DI ALCUNE PARTICELLE NELLA ZONA INDUSTRIALE DI TALACCHIO (MENSA DI TALACCHIO) - DA VERDE PUBBLICO F1.a E PARCHEGGIO A G1**

CONSIDERATO che il primo nucleo produttivo della zona industriale di Talacchio - Consorzio 1 - risale ai primi anni '70. Le aree destinate alle Opere di Urbanizzazione Secondaria sono concentrate attorno all'edificio denominato Mensa di Talacchio e come tali

sono state cedute all'amministrazione Comunale di ex Colbordolo. Nell'**ALLEGATO 3**, nella Tavola 5 originaria della lottizzazione, sono indicate le aree destinate a strade e parcheggi pubblici, mentre nella Tavola 7 le Opere di Urbanizzazione Secondaria.

Le particelle sono negli atti del Catasto dal 30.05.1984 ed inserite nel PRG VIGENTE - Tavola 7 – con le sotto riportate destinazioni.

PROPRIETA' COMUNALE - OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA				
SEZIONE	FOGLIO	PARTICELLA	SUPERFICE	ZONA di PRG
			[mq]	
A	5	77	561	P
		144	297	P
		146	3	P
		822	5150	P
		832	425	P
		835	85	P
		863	8064	F1.a
			14.585,00	

Tutte queste particelle, eccetto la 863, non devono essere considerate nel computo dello standard a parcheggi pubblici del Consorzio 1 di Talacchio e pertanto non intaccano lo standard della lottizzazione possono essere valorizzate ai sensi dell'art. 26-ter della L.R. 34/1992 e dell'art. 58 del D.L.112/2008.

CONSIDERATO che quest'area ha avuto la stessa genesi di quella ubicata a Montecchio in via Toscana (area denominata ex ACEMA o ex TAMOIL), con la presente variante si vuole equiparare quest'area di Talacchio a quella di Montecchio che da PRG è più consonamente inserita in **Zona G1** e con un aggiornamento degli usi consentiti in tale zona.

VISTA la terza valorizzazione che individua in un'area a verde, nella porzione delle particelle identificate al Catasto alla Sezione A Foglio 5 mappali nn. 903-905-925 un'area di 60 m x 60 m da destinare ad Eliporto per l'atterraggio ed il decollo di elicotteri.

VISTI gli elaborati tecnici di cui si compone la presente variante:

- [ALLEGATO 1_SCHEDA 1_TALACCHIO CONSORZIO 3_SF_A3](#)
- [ALLEGATO 1-SCHEDA 1_VARIANTE TALACCHIO CONSORZIO 3_A3](#)
- [ALLEGATO 2-SCHEDA 2 _PRG VIGENTE_2019_Filippo_SF 2019_A3](#)
- [ALLEGATO 2-SCHEDA 2 _PRG VARIANTE 2022_ A3](#)
- [ALLEGATO 3-TAV 5](#)
- [ALLEGATO 3-TAV 7](#)
- [ALLEGATO 4-RELAZIONE TECNICA;](#)

RICHIAMATA la Legge Regionale 05.08.1992 n. 34 art. 26-ter;

CONSIDERATO che ai sensi della Delib. G.R. 23-12-2019 n. 1647 allegato A punto A.3) comma 3 Campo di applicazione sono esclusi dalla VAS e dalla verifica di assoggettabilità a VAS;

VISTO che in data 20.04.2022 la presente variante è stata inoltrata alla Regione Marche per le verifiche di cui all'art. 89 DPR 380/2001;

VISTI gli atti d'Ufficio;

P R O P O N E

- 1) **DI PRENDERE ATTO** di quanto esposto nelle premesse al presente atto;
- 2) **DI APPROVARE** degli elaborati che costituiscono la presente variante:

- [ALLEGATO 1_SCHEDA 1_TALACCHIO CONSORZIO 3_SF_A3](#)
- [ALLEGATO 1-SCHEDA 1 VARIANTE TALACCHIO CONSORZIO 3_A3](#)
- [ALLEGATO 2-SCHEDA 2 _PRG VIGENTE_2019_Filippo_SF 2019_A3](#)
- [ALLEGATO 2-SCHEDA 2 _PRG VARIANTE 2022_ A3](#)
- [ALLEGATO 3-TAV 5](#)
- [ALLEGATO 3-TAV 7](#)
- [ALLEGATO 4-RELAZIONE TECNICA;](#)

- 3) **DI DARE ATTO** che ai sensi della Delib. G.R. 23-12-2019 n. 1647 allegato A punto A.3) comma 3 Campo di applicazione sono esclusi dalla VAS e dalla verifica di assoggettabilità a VAS.
 - 4) **DI DARE ATTO** che in data 20.04.2022 la presente variante è stata inoltrata alla Regione Marche per le verifiche di cui all'art. 89 DPR 380/2001;
 - 5) **DI FAR PRESENTE CHE**, ai sensi dell'art. 26-ter comma 2 della Legge Regionale 5.8.1992 n. 34 la presente variante, sarà depositato nei modi e nelle forme di Legge per **15 giorni consecutivi** nei quali sarà possibile prendere visione degli elaborati **e che negli stessi 15 giorni del deposito** sarà possibile presentare da parte degli interessati opposizioni ed osservazioni alla presente variante;
 - 6) **DI FAR PRESENTE CHE** la variante sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale online e sul sito web del Comune ed infine sul sito della Trasparenza;
 - 7) **DI FAR PRESENTE CHE**, ai sensi dell'art. 26-ter comma 2 della Legge Regionale 5.8.1992 n. 34, nei **90 giorni successivi al deposito**, verrà effettuato l'esame delle osservazioni e quindi l'adozione definitiva della variante da parte del Consiglio Comunale e che nei successivi 15 giorni la variante verrà trasmessa alla Provincia di Pesaro e Urbino;
 - 8) **DI FAR PRESENTE CHE** ai sensi della Legge 17.8.1942 n. 1150 e della Legge 3.11.1952 n. 1902 dalla data di adozione del nuovo P.R.G., scattano le misure di salvaguardia per le suddette aree.
 - 9) **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
-
-

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione;

VISTO il seguente parere, richiesto ed espresso sulla suindicata proposta di deliberazione:

- ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Responsabile Servizio interessato Ing. L. Gai in data 20.04.2022, favorevole;

Illustra la proposta l'**Assessore Gattoni**.

Interviene il **Consigliere Bezziccheri**, affermando che la proposta è poco trasparente, in quanto la valorizzazione della scheda n. 1 riguarda un cambio di destinazione d'uso, da verde pubblico a verde privato. Allo stato attuale è un parcheggio.

Interviene il **Consigliere Nicolini** che condivide l'opinione del Gruppo Consiliare "Movimento 5 Stelle". La proposta non è trasparente. Preannuncia il voto contrario del Gruppo Consiliare "Centrodestra per Vallefoglia".

Replica l'Assessore Gattoni evidenziando che il PRG dà indirizzi di carattere generale e l'evoluzione, nel tempo può necessitare modifiche che si realizzano con le varianti al P.R.G. La variazione di destinazione d'uso deriva da richiesta di privati che richiedono la disponibilità dell'area. Si tratta di piccoli frustoli di terreno, aree marginali, non fruibili e ribadisce che la trasparenza è massima. L'atto infatti si poteva adottare in Giunta Comunale, perché sono rispettati gli standards, ma proprio per dare la massima trasparenza, è stato portato in Consiglio Comunale. Vi è risparmio per la mancata manutenzione di queste aree non fruibili. Non si vede la negatività per l'alienazione in quanto verranno fatti bandi e l'assegnazione avverrà sulla base di offerte congrue.

Segue discussione.

Il contenuto integrale degli interventi risulta agli atti dell'ufficio segreteria come da registrazione di seduta effettuata con supporto informatico ai sensi dell'art. 36 del Regolamento del Consiglio Comunale;

VISTO l'esito della votazione espresso per alzata di mano e legalmente verificato: PRESENTI n. 15, ASTENUTI n. 2 (Consiglieri Sigg.ri Cartoceti M. – Bezziccheri M.), VOTANTI n. 13, CONTRARI n. 2 (Consiglieri Sigg.ri Nicolini C. – Borlenghi P.), FAVOREVOLI n. 11;

DELIBERA

di **APPROVARE** integralmente la proposta di deliberazione sopra trascritta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ravvisata l'urgenza, con separata votazione espressa per alzata di mano e legalmente verificata: PRESENTI n. 15, ASTENUTI n. 2 (Consiglieri Sigg.ri Cartoceti M. – Bezziccheri M.), VOTANTI n. 13, CONTRARI n. 2 (Consiglieri Sigg.ri Nicolini C. – Borlenghi P.), FAVOREVOLI n. 11;

DELIBERA

di dare al presente atto **IMMEDIATA ESEGUIBILITA'** ai sensi dell'art. 134, 4^a comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Del che si è redatto il presente verbale, così sottoscritto:

Il Presidente
Massimo Pensalfini

Il Segretario Comunale
Maria Aurelia Baldelli